

## LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

# Lo Stato può bloccare le cure mediche di dubbia efficacia

**L**o stop alla somministrazione di cure come il metodo Stamina, prive di fondamento scientifico, non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La decisione del ministero della Salute di bloccare l'utilizzo di questo metodo, anche in presenza di una sentenza che l'autorizza, raggiunge un giusto equilibrio tra interesse individuale e della collettività ed è una misura proporzionata. Nessuna violazione della Convenzione, quindi, anche perché gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel vietare l'accesso a cure compassionevoli, sulle quali manca certezza scientifica, verso persone affette da patologie gravi. È la Corte europea dei diritti dell'uomo ad affermarlo, con una decisione del 23 giugno scorso (ricorso 52511/14), in base alla quale sono state respinte le azioni di alcuni ricorrenti che sostenevano la violazione, da parte dell'Italia, degli articoli 2 (diritto alla vita) e 6 (equo processo) della Convenzione.

Questi i fatti. I genitori di una bambina affetta da una grave malattia neurodegenerativa a progressione rapida avevano

chiesto di accedere al metodo noto come Stamina. Nel 2012 il Tribunale di Firenze, e nel 2013 quello di Livorno, avevano dato il via libera ordinando all'ospedale di Brescia di procedere secondo il metodo Stamina, anche per l'assenza di terapie alternative. L'ospedale aveva fatto appello, ma i giudici avevano ordinato le perfusioni. Il ministero della Salute, intanto, aveva nominato un comitato scientifico che aveva dato un parere negativo sul metodo.

Erano così scattati ricorsi, sentenze di segno opposto e anche azioni penali con l'impossibilità di proseguire le somministrazioni.

I ricorrenti sostenevano che, con i diversi provvedimenti, l'Italia avrebbe violato l'articolo 2 della Convenzione, non avendo adottato tutte le misure necessarie per proteggere il diritto della propria figlia alla vita. Inoltre, la mancata esecuzione della pronuncia del 2013 avrebbe determinato una violazione dell'articolo 6.

Le tesi non sono state condivise dalla Corte europea, la quale ha analizzato il caso sotto il profilo dell'articolo 8, che assicura il diritto al rispetto della vita familiare e privata. Quest'ultimo profilo

copre anche l'autonomia personale e la qualità della vita. È vero - osserva la Corte europea - che l'impossibilità di accedere alla terapia Stamina può costituire un'ingerenza nel diritto alla vita privata, così come una violazione dell'obbligo positivo dello Stato di rispettare tale diritto, ma le autorità nazionali devono raggiungere un giusto equilibrio tra interesse individuale del ricorrente e interesse pubblico della collettività. E, con quest'obiettivo, nel caso di somministrazione di cure compassionevoli, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, che può essere esercitato anche in presenza di una sentenza.

La scelta del ministero della Salute di bloccare i trattamenti non è, per i giudici di Strasburgo, arbitraria, tanto più che il mondo scientifico aveva avanzato dubbi sul sistema, che mancavano condizioni di trasparenza e di sicurezza per la salute pubblica e che era in corso un'indagine penale. Inoltre, non spetta a un tribunale internazionale sostituirsi alle autorità nazionali «per determinare i livelli di rischio accettabili per i pazienti». Con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA MOTIVAZIONE

**È** necessario valutare il giusto equilibrio nel combinare gli interessi concorrenti dell'individuo e della collettività. La questione che si presenta nella specie è dunque quella di sapere se un simile equilibrio è stato considerato, tenendo conto del margine di apprezzamento degli Stati in questo settore... In un simile contesto, la Corte ricorda che nel caso di divieto di accesso a cure compassionevoli per individui affetti da patologie gravi, il margine di apprezzamento degli Stati membri è ampio... non spetta poi al giudice internazionale sostituirsi alle autorità nazionali competenti per determinare il livello di rischio accettabile da pazienti desiderosi di accedere a cure compassionevoli nel quadro di una terapia sperimentale.

